



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento con cessione di n. 120 quote della pensione, stipulato in data 20/6/2012 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 70° rata di rimborso, previa emissione del conteggio estintivo recante la data del 15/6/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro al quale chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale lineare, di complessivi € 2.744,47 oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente ed eccepisce:

di aver provveduto al rimborso dell'ulteriore somma di € 145,83 a titolo di spese di istruttoria, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, mediante assegno circolare – datato 7/2/2020 – nonché al rimborso di € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso, mediante altro assegno circolare datato 14/2/2020;

in via preliminare e pregiudiziale l'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/9/2019.

Infatti, nel caso di specie non si configura un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva nell'ordinamento interno che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria. L'art. 16 della Direttiva Europea, infatti, è stato trasposto dal legislatore italiano con l'introduzione, attraverso il D.lgs. n. 141/2010, del principio di carattere generale declinato nell'art. 125 sexies del TUB, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore. Inoltre, tale principio è stato ulteriormente specificato dalle



disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, quali, da ultimo in ordine di tempo, gli Orientamenti di Vigilanza del 2018 sulla cessione del quinto dello stipendio. Rappresenta, inoltre, che, a differenza del quadro normativo polacco, il sistema italiano ha già effettuato, alla luce della direttiva, una valutazione "qualitativa" dei costi applicati ai consumatori, distinguendo tra i costi up front e i costi recurring. Invero, la parte delle voci di costo che compongono il "costo totale del credito", che deve essere restituita in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB, è costituita da costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento (al pari degli interessi, che sono rimborsati solo qualora non maturati); mentre non vengono restituiti i cd. "oneri fissi" che non dipendono dalla durata del rapporto in quanto "già integralmente sostenuti dal finanziatore al momento dell'erogazione del prestito". A questo ultimo riguardo, rappresenta che anche la Commissione UE, nelle osservazioni presentate il 21 settembre 2018 nel corso della causa innanzi alla Corte di Giustizia, ha escluso che i costi del consumatore finalizzati all'erogazione del credito debbano essere oggetto in rimborso in caso di estinzione anticipata dal finanziamento.

Ciò posto, rileva che la Direttiva, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 sexies del TUB. In tal senso si è espressa la recente sentenza del Tribunale di Napoli del 22/11/2019.

Fermo restando quanto sopra, l'intermediario precisa di non avere alcuna responsabilità in ordine all'applicazione della normativa nazionale, avendo operato in conformità ad essa e, comunque, in linea con i principi esposti dalla Corte di Giustizia a tutela dei consumatori. La Corte, infatti, fornisce un'interpretazione della direttiva e non già delle norme interne di attuazione. Tali norme, nel caso italiano, hanno già (come chiarito) ampiamente recepito la direttiva.

La normativa primaria e secondaria ha stabilizzato prassi restitutorie anche nell'ambito giurisprudenziale, arbitrale e contrattuale, creando indubbiamente un legittimo affidamento nei finanziatori che giustifica l'irretroattività degli effetti della Sentenza CGUE rispetto a tutti i contratti stipulati antecedentemente, le cui pattuizioni regolano quindi anche le estinzioni anticipate che si potranno manifestare nel futuro. L'efficacia retroattiva delle sentenze pregiudiziali incontra, in ogni caso, un limite nel principio di certezza dei rapporti giuridici (e di tutela della buona fede), il quale presuppone il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata.

Nel merito puntualizza che:

"in ordine all'asserita mancanza di trasparenza del contratto", il contratto sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente. Invero, la Sezione 3.1 del Modulo SECCI, rubricata Costi Connessi, è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (cd. "up front") e costi a maturazione nel tempo (cd. "recurring"), nel rispetto delle indicazioni fornite sul punto dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 10 novembre 2009. Inoltre, le singole voci di costo sono, altresì, dettagliatamente esplicitate nelle "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi": tale sezione non è richiesta dalla normativa di settore, eppure è stata inserita appositamente dall'intermediario al fine di agevolare il più possibile l'autodeterminazione del cliente.

Nel dettaglio, rappresenta che le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, in quanto connesse alla fase di instaurazione della pratica di finanziamento, si esauriscono con l'erogazione dell'importo totale del credito e, dunque, non sono rimborsabili in sede di estinzione anticipata. Tale distinzione è stata effettuata



recepando le indicazioni fornite della Banca d'Italia con comunicazione del 10 novembre 2009. Sono, invece, costi soggetti a maturazione nel tempo perché connessi con la durata del finanziamento e, dunque, oggetto di restituzione in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni per gestione pratica e le commissioni dell'intermediario del credito per gestione pratica;

chiarisce inoltre che l'articolo rubricato "estinzione anticipata del contratto" indica espressamente, con riferimento ai costi a maturazione nel tempo, a quanto ammonta l'importo pro rata oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo sono stati rimborsati, in ottemperanza all'art. 125 sexies T.U.B., gli oneri recurring mediante l'applicazione del criterio proporzionale lineare, riconoscendo al cliente un importo maggiore rispetto a quello risultante dal mero calcolo del pro rata;

precisa che i Collegi ABF, pronunciandosi su analoga fattispecie contrattuale, hanno rilevato la validità della distinzione dei costi ivi prevista e la congruità dei ristori applicati in sede di estinzione. Richiama a tal proposito le decisioni n. 4929/2015, n. 834/2016, n. 3584/2016, nonché la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10017/2016;

con riguardo agli oneri assicurativi segnala di aver provveduto a rimborsare € 712,15 a mezzo di bonifico bancario. Tale importo è stato determinato sulla base dei criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo consegnato al cliente, come da attestazione riportata nel modulo di adesione alla convenzione assicurativa versata in atti. Circa il criterio utilizzato dalla compagnia assicuratrice evidenzia che lo stesso deve essere ritenuto preminente e prevalente. Deduce inoltre che il fascicolo informativo è stato consegnato al ricorrente, come si evince altresì dall'art. 5.3 del contratto di finanziamento. Deduce dunque che nulla è più dovuto al ricorrente.

Infine, rispetto al rimborso delle spese legali evidenzia come la liquidazione delle spese di difesa tecnica non sia ad alcun titolo dovuta, in quanto, ai fini della predisposizione e dell'inoltro del ricorso non è di per sé necessaria né prevista alcuna assistenza tecnico-legale. Sul punto, richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF che, tenuto conto della natura seriale del ricorso, non riconosce il ristoro delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario conclude chiedendo in via preliminare di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva Europea 2008/48/CE, nell'interpretazione data nella sentenza "LEXITOR", nel merito chiede di respingere il ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione mensile.

La parte chiede, altresì, gli interessi legali.

Occorre dare riscontro in primo luogo alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel



prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, e, per l’altro, per cui “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”, che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”, e che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che “[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]”, in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]”.

Le parti, quindi, potranno “[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]”.



Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]”, e che “[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]”.

Il Collegio aggiunge, infine, che “[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]”.

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di” riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 sexies del TUB.

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Venendo al merito, rileva il Collegio che il ricorrente chiede la restituzione della somma complessiva di € 2.744,47 a titolo di commissioni bancarie, commissioni intermediario, oneri assicurativi, e costi indefiniti”, riferendosi con il termine commissioni bancarie alle: commissioni finanziatore, di cui alla lettera A) del modulo SECCI; commissioni finanziatore per gestione pratica, di cui alla lettera F); con il termine “commissioni intermediario” alle:



commissioni intermediario del credito, di cui alla lettera B) del modulo SECCI;  
commissioni intermediario per gestione pratica, di cui alla lettera G);  
con il termine “costi indefiniti” alle:  
alle spese di istruttoria, di cui alla lettera D).

Rileva inoltre il Collegio che il ricorrente imputa erroneamente il rimborso effettuato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo a titolo di “commissioni gestione pratica” alla voce “commissioni bancarie”.

Ciò premesso, le “Commissioni finanziatore” rappresentano il costo sostenuto dall'intermediario per l'esecuzione di “tutta l'attività istruttoria”, pertanto hanno natura up front.

Le “Spese di istruttoria” considerato il tenore letterale della clausola che fa riferimento anche ad attività di gestione che, in quanto tali, maturano nel corso dell'intero rapporto, devono essere qualificate recurring.

Le “Commissioni finanziatore per gestione pratica”: secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, devono considerarsi recurring.

Le “Commissioni intermediario del credito”: il soggetto incaricato dal finanziatore al collocamento del prodotto è un agente in attività finanziaria (la cui attività per definizione è limitata alla fase pregiudiziale alla stipula del finanziamento e pertanto le provvigioni dallo stesso percepite hanno carattere up front.

Le “Commissioni intermediario per gestione pratica”: la posizione prevalente dei Collegi ABF è di ritenerle recurring.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi per il “rischio vita” di cui la lettera M) del modulo SECCI, rappresenta il Collegio che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che il rimborso del premio assicurativo è avvenuto secondo criteri alternativi al pro rata temporis, indicati nel fascicolo informativo consegnato al momento della sottoscrizione, come risulta dal modulo di adesione alla convenzione assicurativa allegato. Nulla dunque a tale titolo deve essere retrocesso.

L'intermediario, in ottemperanza agli orientamenti espressi dall'ABF, nelle more ha corrisposto a favore del ricorrente, mediante assegno circolare, il rimborso di € 145,83 a titolo delle spese di istruttoria (lettera d del contratto) secondo il criterio del pro rata temporis. Ed ulteriori importi a copertura delle voci di costo di cui alla lettera f e g del contratto, con un residuo da pagare di euro 18,00.

Parte convenuta ha inoltre provveduto al rimborso di € 20,00 a titolo delle spese di presentazione del ricorso.

Spettano in definitiva al ricorrente euro 317,72 per commissioni finanziatore (lettera a)

euro 133,00 per commissioni intermediario del credito (lettera b)

euro 18,00 per differenza sulle commissioni intermediario gestione pratica (lettera g)

Per l'importo al netto di euro 0,58 quale rimborso senza imputazione, di euro 468,14 oltre accessori.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 468,14, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO